

COMUNE DI AVISE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE E
TRASPORTO SCOLASTICO**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 26.06.2008)

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

I servizi di trasporto e mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono finalizzati a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose.

TITOLO II TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 2

L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria di Avise.

ART. 3

Il servizio di trasporto scolastico si effettua in orario antimeridiano nella fascia oraria che comprende l'orario di entrata alla scuola ed in orario pomeridiano nella fascia oraria che comprende l'orario di uscita dalla scuola come comunicati dall'Istituzione Scolastica all'inizio dell'attività didattica. Il servizio verrà sospeso con il termine delle attività didattiche della scuola primaria.

ART. 4

Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno.

Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune entro i termini sopra indicati. Con la sottoscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio. I genitori inoltre con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio potrà comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e/o dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

La famiglia si impegna altresì con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta scritta da inoltrare all'Ufficio Segreteria del Comune.

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non saranno in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

ART. 5

I percorsi, gli orari dello scuolabus e i punti di raccolta degli alunni saranno definiti entro l'inizio dell'anno scolastico sulla base delle residenze degli utenti e degli orari delle scuole dell'infanzia e primaria.

Le fermate dello scuolabus saranno determinate tenendo conto dei seguenti elementi:

- localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
- distanza tra le fermate;
- maggiore sicurezza possibile per i bambini e per la viabilità;
- minimo intralcio al traffico;

ART. 6

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico e sino al termine delle lezioni della scuola primaria, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità; viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di sospensioni delle attività didattiche.

Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.

ART. 7

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autista dipendente dall'Amministrazione Comunale. Il servizio di accompagnamento sarà svolto mediante affidamento a terzi. Il personale predetto dovrà assicurare:

- che usufruiscano del trasporto i soli alunni iscritti;
- che la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì, quando ciò si dimostri necessario, essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico, specificando che in tali casi la vigilanza sui passeggeri sarà svolta temporaneamente dall'autista, stante lo stazionamento del mezzo;
- che lo scuolabus al termine delle lezioni non lasci la scuola prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che

tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dello scuolabus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno dell'ambito scolastico;

- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni agli stessi, ad altri alunni e/o a terzi o cose;
- che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna gli alunni, gli stessi siano mantenuti sullo scuolabus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o delegati, al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione, e condotti al termine del giro presso gli Uffici comunali.

In caso di comportamento scorretto da parte degli alunni l'Amministrazione Comunale potrà adottare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti nei confronti della famiglia:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione del servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

ART. 8

Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale mediante il pagamento di una tariffa la cui entità viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

La tariffa applicata, uguale per tutti gli utenti, dovrà essere versata in un'unica soluzione in modo anticipato entro il 10 del mese di settembre di ogni anno.

Per le tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si procederà alla sospensione del servizio ed al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale.

Il servizio potrà essere sospeso anche nei casi di ripetuta assenza del genitore o suo delegato nel punto di rilascio dell'alunno.

TITOLO III MENSA SCOLASTICA

ART. 9

La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale i cui fruitori sono gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale e precisamente:

1. la scuola dell'infanzia;
2. la scuola primaria;
3. gli insegnanti aventi diritto al pasto.

Il servizio di refezione viene organizzato per l'intero arco dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità. Viene garantito il servizio anche in occasione di sospensione pomeridiana delle attività didattiche per assemblea sindacale dei docenti.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel corso del mese di giugno, successivamente al termine dell'attività didattica della scuola primaria, qualora il numero di utenti scenda al di sotto delle 3 unità.

Sia il menù previsto che le porzioni di alimenti sono condivise ed approvate dal Servizio di Igiene e Salute Pubblica dell'Azienda USL di Aosta

ART. 10

L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta su apposito modulo sottoscritto e presentato al Comune entro il 31 agosto anno.

La rinuncia al servizio deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al Comune.

Con la sottoscrizione del modulo la famiglia si impegna a rispettare il regolamento di mensa scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.

ART. 11

L'adesione al servizio comporta necessariamente da parte dei bambini un atteggiamento corretto e rispettoso dell'assistente, anche in rapporto al ruolo che essa ricopre, dei propri compagni, dell'ambiente, degli arredi e del cibo.

Nel caso in cui si dovessero verificare gravi atti di indisciplina da parte degli utenti, l'assistente segnalerà al responsabile della cooperativa gerente il refettorio ed al Sindaco il fatto. L'Amministrazione comunale potrà provvedere a comminare all'alunno la sospensione temporanea dal servizio (per un numero di giorni dipendenti dalla gravità del fatto) a seguito, però di motivata comunicazione scritta alla famiglia. Dopo tre sospensioni temporanee è facoltà dell'ente sospendere definitivamente l'utente dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

ART. 12

L'amministrazione comunale in sede di approvazione di bilancio di previsione annuale, fissa la contribuzione a carico degli utenti a parziale copertura dei costi del servizio di mensa scolastica.

E' prevista una quota per ogni singolo pasto che sarà differenziata secondo l'utilizzo effettuato da uno o più figli.

Qualora la frequenza mensile degli alunni alla refezione risulti, senza giustificato motivo, inferiore a sette pasti verrà richiesto alle famiglie la corresponsione della somma equivalente.

Per i mesi di Giugno e Settembre, nei quali il servizio mensa si svolge parzialmente, non è previsto il pagamento di tale compensazione, ad eccezione della scuola dell'infanzia per la quale è previsto anche il pagamento del mese di Giugno qualora il servizio non venga interrotto anticipatamente ai sensi del 3° comma del precedente articolo 9.

I buoni dovranno essere acquistati, dalle famiglie presso gli uffici comunali e consegnati giornalmente all'assistente.

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative al trasporto alunni e al servizio di refezione scolastica nell'anno precedente.

Per le tariffe non corrisposte in corso d'anno e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale.

TITOLO IV

ESENZIONE O RIDUZIONE TARIFFE SERVIZI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

ART. 13

Possono ottenere l'esenzione o una riduzione massima del 70% delle tariffe relative ai servizi oggetto del presente Regolamento le famiglie degli alunni che si trovano in stato di particolare bisogno e/o versano in gravi condizioni di disagio socio – economico.

L'istanza di riduzione deve essere richiesta esclusivamente dall'Assistente Sociale e dovrà essere accompagnata da una relazione della stessa che evidenzii lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio – economico delle famiglie interessate, dalla attestazione I.R.S.E.E. (indicatore regionale situazione economica equivalente) del nucleo familiare, relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

ART. 14

Nel caso di genitori legalmente separati o divorziati verrà presa in considerazione l'attestazione IRSEE relativa al nucleo familiare del genitore affidatario con il quale i figli convivono, sommato all'assegno mensile di mantenimento fissato dal giudice a carico dell'altro genitore.

ART. 15

Il Comune annualmente, in base alle risultanze di Bilancio, stabilisce le quote di partecipazione ai servizi, le eventuali esenzioni e/o riduzioni ed adegua gli indicatori IRSEE.

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

ART. 17

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.